

AGEC – COMUNE DI VERONA

BANDO DI CONCORSO ANNO 2019 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Legge Regionale 03 novembre 2017 n. 39 – Regolamento Regionale 10 agosto 2018 n. 4)

AGEC indice il presente bando di concorso per l'anno 2019 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

AGEC provvede alla presentazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici in edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore a E 20.000;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti del nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali non è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 119 del 31 luglio 2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive.

Condizioni soggettive:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| a) | situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: | |
| | ◆ indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 | punti 5 |
| | ◆ indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 | punti da 1 a 5 |
| b) | presenza di persone anziane di età: | |
| | ◆ compresa fra anni 65 e anni 75 | punti da 1 a 3 |
| | ◆ oltre i 75 anni | punti 3 |
| c) | presenza di persone con disabilità: | |
| | ◆ presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) | punti 3 |
| | ◆ presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92 (*) | punti 5 |
| <i>(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.</i> | | |
| d) | genitore solo con figli a carico: | |
| | ◆ per figli minorenni: | |
| | ▪ da uno a tre figli | punti da 2 a 5 |
| | ▪ oltre i tre figli | punti 5 |
| | ◆ per figli maggiorenni: | |
| | ▪ da uno a tre figli | punti da 1 a 3 |
| | ▪ oltre i tre figli | punti 3 |
| e) | nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio: | |
| | ◆ senza figli | punti 3 |
| | ◆ con figli minori di età inferiore a quattro anni | punti 7 |
| | ◆ con figli minori di età superiore a quattro anni | punti 5 |



- | | |
|--|-----------------------|
| f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto: | |
| ◆ da anni dieci ad anni trenta | punti da 2 a 7 |
| ◆ oltre i trent'anni | punti 7 |
| g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza | punti 2 |
| h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da uno a cinque anni | punti da 1 a 5 |

Condizioni oggettive:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) condizioni abitative improprie dovute a: | |
| ◆ dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora | punti 10 |
| ◆ coabitazione con altro o più nuclei familiari | punti 1 |
| ◆ presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio | punti 2 |
| ◆ sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore a un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) | punti da 2 a 4 |
| ◆ alloggio antigiuridico | punti 2 |
| b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate | punti 12 |
| c) mancanza di alloggio da almeno un anno | punti 14 |

Condizioni oggettive così come previsto da Delibera del CdA di Agec n. 83 del 03/09/2019 (i punteggi stabiliti riguardano condizioni alternative non cumulabili):

- | | |
|--|----------------|
| a) per i cittadini italiani ovvero di uno Stato aderente all'Unione Europea e per i titolari permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, alla data della domanda, siano residenti ovvero svolgano la propria attività lavorativa principale nel Comune di Verona: | |
| ◆ da almeno otto anni continuativi | punti 1 |
| ◆ da almeno dieci anni continuativi | punti 2 |
| ◆ da almeno quindici anni continuativi | punti 3 |
| ◆ da almeno venti anni continuativi | punti 4 |
| b) per i nuclei familiari composti esclusivamente da: | |
| ◆ padri separati (legalmente o di fatto) purchè con idonea documentazione comprovante l'obbligo posto a loro carico di corrispondere un assegno di mantenimento a favore dei figli | punti 4 |
| ovvero | |
| ◆ nuclei familiari, non monoparentali e non di nuova formazione ai sensi dell'art. 8 comma 2) lett. e), con figli minori a carico in numero non inferiore a 4 | punti 4 |

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 7 agosto 2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del



D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 e al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

In fase di applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea negli uffici di AGECE con accesso da via Anfiteatro 8 nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30).

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- ◆ documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato per portatori di handicap motorio (*);
- ◆ documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalle 20 maggio 2016, n. 76;
- ◆ documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- ◆ documentazione attestante la condizione di emigrato;
- ◆ provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- ◆ verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ◆ ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata – già firmata – tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

4) Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso e quindi entro le ore 12:30 del giorno 30 ottobre 2019.

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, le domande, rese in forma cartacea, dovranno pervenire negli uffici di AGECE con accesso da via Anfiteatro 8 nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30) entro il suddetto termine.

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria

AGECE procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori 60 (sessanta) giorni per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a cinque Comuni, oppure qualora, a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a trecento.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.



Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per 30 (trenta) giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, nelle sedi Ater nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'Ater, qualora delegata, entro 15 (quindici) giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Verona, 30 settembre 2019

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giovanni Governo
sottoscritto con firma digitale

